



COMUNE DI BARRAFRANCA

PROVINCIA DI ENNA

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI
DELLA GIUNTA COMUNALE**

N. 2 DEL 12/01/2016

OGGETTO: Modifica ed integrazione Art. 23 "Nucleo di Valutazione interno" del vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi.

L'anno duemilasedici addì dodici del mese di Gennaio nell'Ufficio Municipale, il sottoscritto Commissario Straordinario dott. Pio Guida, avvalendosi dei poteri conferitigli con Decreto D.P. n. 578/Serv. 1/S.G. Del 16/12/2015, ha adottato la seguente deliberazione con l'assistenza del Vice Segretario Generale del Comune Dr.ssa Giuseppina Crescimanna.

Oggetto: Modifica ed integrazione art. 23 “Nucleo di Valutazione interno” del vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi.

**PROPÒSTÀ DI DELIBERAZIONE PER IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
NOMINATO PER LA GESTIONE DELL'ENTE IN SOSTITUZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
CON D. P. N. 578 DEL 16/12/2015.**

Il Capo del I Settore

Premesso:

che con deliberazione di G. C. n. 71 del 06/04/2012 è stato approvato il Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, adeguandolo alla recente normativa in materia di performance, trasparenza, sistemi di controllo e di valutazione;

che l'articolo 23 del citato Regolamento disciplina l'istituzione, la nomina, la durata ed il funzionamento del Nucleo di Valutazione, ai sensi del vigente articolo 147 del D. Lgs 267/2000 e con riferimento alla non applicabilità diretta dell'art. 14 del D. Lgs 150/2009 agli Enti Locali;

Viste, a tal proposito:

- la Deliberazione della CIVIT (Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle P.A) n. 121/2010 del 09/12/2010, avente ad oggetto: “L'applicazione del Decreto Legislativo n. 150/2009 negli Enti Locali: Le linee guida dell'ANCI in materia di Ciclo della Performance” e preso atto, in particolare, del contenuto del comma 1 del profilo 6 “Organismi Indipendenti di Valutazione”, laddove la Commissione ritiene che l'art. 14 non trovi applicazione per i Comuni e rientri nella discrezionalità del singolo Comune la scelta di costituire o meno l'Organismo Interno di Valutazione (OIV);
- la Nota informativa dell'ANCI, a cura del Dipartimento Politiche per il Personale e Relazioni Sindacali dei Comuni, del 10 giugno 2013, avente ad oggetto: “Gli Organismi di valutazione negli Enti Locali”, che dà *facoltà a ciascun Comune di optare per la forma ritenuta più idonea per la costituzione dello stesso*;

Rilevato che sia la CIVIT che l'ANCI mantengono la validità dei nuclei di valutazione nei Comuni, quale scelta alternativa all'OIV;

Ritenuta l'opportunità di rispettare la scelta decisionale rivolta al mantenimento della struttura esistente del Nucleo di Valutazione, ma di operare una diversa individuazione dei componenti;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di modificare il comma 2 dell'art. 23 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi, stabilendo che il nucleo di valutazione sia composto da tre membri:

- a) il Segretario Generale, con funzioni di Presidente;
- b) due membri esterni, nominati dal Sindaco, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 14 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, che previo avviso pubblico, abbiano fatto istanza all'Amministrazione, che siano in possesso di Laurea e di comprovata esperienza formativo-professionale in materia di organizzazione aziendale, management e gestione e valutazione delle risorse umane.

Visto l'art. 12 della L. R. 30/2000;

Visto il Regolamento di “Organizzazione degli Uffici e dei Servizi” approvato con Deliberazione n. 71 del 06/04/2012 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'O. EE. LL. vigente nella Regione Siciliana;

Visto lo Statuto Comunale,

**PROPONE AL COMMISSARIO STRAORDINARIO
NOMINATO PER LA GESTIONE DELL'ENTE IN SOSTITUZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
CON D. P. N. 578 DEL 16/12/2015**

1. di sostituire il comma 2 dell'art. 23 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi con il seguente:
Il nucleo di valutazione è composto da tre membri:
 - a) il Segretario Generale, con funzioni di Presidente;
 - b) due membri esterni, nominati dal Sindaco, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 14 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, che, previo avviso pubblico, abbiano fatto istanza all'Amministrazione e che siano in possesso di Laurea e di comprovata esperienza formativo - professionale in materia di organizzazione aziendale, management, gestione e valutazione delle risorse umane.
2. Dare atto che si intende disapplicata ogni disposizione regolamentare in materia che risulti non conforme o contrastante con la presente modifica e che rimane invariata qualsiasi altra statuizione del regolamento approvato con la Deliberazione n. 71 del 06/04/2012.

FIRMA DEL PROPONENTE

PARERI

Ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000, si esprime parere
Barrafranca, li 12-21-2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Indi,

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Esaminata la proposta di deliberazione sopra riportata;
Visti i superiori pareri espressi a norma di legge;
Ritenuto necessario provvedere,

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione, avente ad oggetto: **Modifica ed integrazione art. 23 "Nucleo di Valutazione interno" del vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi**, nel testo sopra formulato che qui di seguito si intende riportato e trascritto.

Successivamente

il Commissario Straordinario, attese la necessità e l'urgenza di provvedere,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

F.to Dr.ssa Giuseppina Crescimanna

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

F.to Dott. Pio Guida

Publicato all'Albo Pretorio On Line di questo Comune nel giorno
di _____ per quindici giorni consecutivi.

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE



Commissione indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche
Autorità Nazionale Anticorruzione

Delibera n.12/2013: Requisiti e procedimento per la nomina dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione (OIV).

LA COMMISSIONE

PREMESSO CHE

- l'art. 13, comma 6, lett. g), d. lgs. n. 150 /2009, prevede che la Commissione definisce i requisiti per la nomina dell'Organismo indipendente di valutazione di cui all'art. 14 dello stesso decreto;
- il successivo art. 14, nel disciplinare la costituzione e le competenze dell'OIV, prescrive, al comma 3, ai fini della nomina dei componenti, l'acquisizione di un parere preventivo della Commissione;
- con delibera n. 4/2010 del 16 febbraio 2010, la Commissione ha definito i requisiti per la nomina dell'OIV;
- con delibere n. 107/2010, n. 21/2012, n. 23/2012, n. 27/2012 e n. 29/2012, la Commissione ha provveduto ad integrare la citata delibera n. 4/2010;

CONSIDERATO CHE

- venendo a scadenza, nel corso dell'anno, la maggior parte dei componenti degli OIV nominati in sede di prima applicazione del d. lgs. n. 150/2009, è opportuno procedere, sulla base dell'esperienza tratta dalla applicazione delle citate delibere e, sotto altro profilo, in considerazione dell'emanazione della l. n. 190/2012, alla modifica e alla integrazione della citata delibera n. 4/2010, per disciplinare le conferme e le nuove nomine;
- dette modifiche e integrazioni riguardano, in particolare, la individuazione in modo analitico dei casi di incompatibilità e la predeterminazione di cause ostative alla formulazione di un parere favorevole, nonché degli altri criteri ai quali la Commissione si ispirerà in sede di formulazione del parere ai sensi del citato art. 14, comma 3;

all'esito della consultazione delle amministrazioni centrali e degli enti pubblici nazionali, dei relativi OIV, delle regioni e delle province autonome, dell'UPI, dell'ANCI e delle camere di commercio;

APPROVA

la seguente delibera:

1. Ambito di applicazione

Tutti gli enti e le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, d. lgs. n. 165/2001, fermo restando quanto previsto dagli articoli 16 e 74 del d. lgs. n. 150/2009, sono tenuti a nominare - entro la scadenza del mandato prevista dall'atto di nomina o, in mancanza, entro la scadenza del triennio dalla presa di possesso - i componenti dell'OIV, previo accertamento dei requisiti indicati nella presente deliberazione e la formulazione del parere favorevole della Commissione.

Ai sensi della delibera n. 23/2012, le regioni, gli enti regionali, le amministrazioni del servizio sanitario nazionale e gli enti locali, stante il mancato rinvio dell'art. 16, comma 2, del d. lgs. n. 150/2009 all'art. 14 dello stesso decreto, salvo quanto espressamente previsto dalla normativa di adeguamento, hanno la facoltà, e non l'obbligo, di costituire l'OIV, in quanto, nella loro autonomia, possono affidare ad altri organi i compiti previsti dai principi di cui alle disposizioni del d. lgs. n. 150/2009 indicate nel citato art. 16.

Qualora, però, detti enti procedano alla nomina dell'OIV - o in applicazione della normativa di adeguamento ai principi del d. lgs. n. 150/2009, o per autonoma decisione - devono individuare i componenti in conformità all'art. 14 dello stesso decreto e tenendo conto dei requisiti previsti dalla presente delibera, previo parere favorevole della Commissione.

2. Organo competente a nominare l' OIV

La formulazione della richiesta di parere e il successivo provvedimento di nomina spettano all'organo di indirizzo politico - amministrativo che, per quanto riguarda i comuni, va individuato nel Sindaco, in coerenza con quanto motivatamente deciso dalla Commissione con delibera n. 21/2012.

3. Requisiti generali

3.1.Cittadinanza

Possono essere nominati cittadini italiani e cittadini dell'Unione europea.

3.2.Età

L'età dei componenti deve essere tale da assicurare all'Organismo esperienza e capacità di innovazione.

Per queste ragioni, si deve evitare la scelta di componenti privi di una esperienza significativa o alla soglia del collocamento a riposo.

A tale riguardo, deve escludersi che possano essere nominati componenti che abbiano superato la soglia dell'età della pensione di vecchiaia.

Particolari deroghe possono essere ammesse in considerazione delle specificità organizzative dell'amministrazione, che possono riguardare la sua articolazione interna, la particolare natura delle attività svolte, o la appartenenza di dipendenti e dirigenti a diversi *status* professionali.

3.3.Equilibrio di genere

La scelta dei componenti deve essere tale da favorire il rispetto dell'equilibrio di genere, che deve essere promosso anche con riferimento alla struttura tecnica permanente.

Eventuali deroghe al suddetto principio possono essere ammesse solo se adeguatamente motivate.

3.4. Divieto di nomina

Ai sensi dell'articolo 14, comma 8, d. lgs. n. 150/2009, i componenti dell'Organismo indipendente di valutazione non possono essere nominati tra soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.

La Commissione ritiene, altresì, che, sulla base di una interpretazione sistematica delle disposizioni in tema di valutazione della *performance* e di quelle che identificano il ruolo dell'OIV nell'ambito del d. lgs. n. 150/2009, il componente interno deve comunque cessare dalle funzioni precedentemente svolte, quando il contemporaneo esercizio di queste ultime potrebbe determinare una situazione di sovrapposizione della posizione di valutatore con quella di valutato e, in ogni caso, impedire il pieno e corretto svolgimento del ruolo che il legislatore ha assegnato all'OIV.

Non possono essere nominati, inoltre, associazioni, società e, in generale, soggetti diversi dalle persone fisiche, anche nell'ipotesi in cui il conferimento dell'incarico avvenga scindendo il rapporto personale con il candidato dal rapporto economico, prevedendo l'erogazione del corrispettivo ad una società per l'attività prestata dal singolo; si sarebbe in presenza, in tal caso, di un'ipotesi di interposizione, con riflessi anche sul principio della tendenziale esclusività.

3.5. Conflitto di interessi e cause ostative

In analogia con le previsioni della l. n. 190/2012 e tenendo conto dello spirito che la anima, la Commissione, in sede di formulazione dei criteri cui ispirerà le proprie decisioni, precisa che non esprimerà parere favorevole nei confronti di coloro che:

- a) siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del Codice Penale;
- b) abbiano svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive presso l'amministrazione interessata nel triennio precedente la nomina;
- c) siano responsabili della prevenzione della corruzione presso la stessa amministrazione;
- d) si trovino, nei confronti dell'amministrazione, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;
- e) abbiano riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura;
- f) siano magistrati o avvocati dello Stato che svolgono le funzioni nello stesso ambito territoriale regionale o distrettuale in cui opera l'amministrazione presso cui deve essere costituito l'OIV;
- g) abbiano svolto non episodicamente attività professionale in favore o contro l'amministrazione;
- h) abbiano un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo grado con dirigenti di prima fascia in servizio nell'amministrazione presso cui deve essere costituito l'OIV, o con il vertice politico - amministrativo o, comunque, con l'organo di indirizzo politico - amministrativo;
- i) siano stati motivatamente rimossi dall'incarico di componente dell'OIV prima della scadenza del mandato;
- l) siano revisori dei conti presso la stessa amministrazione;
- m) presso gli enti locali, incorrano nelle ipotesi di incompatibilità e ineleggibilità previste per i revisori dei conti dall'art. 236 del d. lgs. n. 267/2000.

In ogni caso, l'assenza delle situazioni di cui al presente punto deve essere oggetto di una formale dichiarazione del candidato che deve essere trasmessa alla Commissione.

3.6. Componenti interni ed esterni all'amministrazione

Nel caso di organo collegiale, va assicurata la presenza sia di un componente che abbia un'adeguata esperienza maturata all'interno dell'amministrazione interessata, sia di componenti in possesso di conoscenze tecniche e capacità utili a favorire processi di innovazione all'interno dell'amministrazione medesima.

Nel caso di organo monocratico, deve essere comunque assicurata un'adeguata conoscenza dell'amministrazione interessata e la scelta deve essere comunque compensata, quanto alle professionalità occorrenti, all'atto della costituzione della struttura tecnica permanente.

4. Requisiti attinenti all'area delle conoscenze

Ai fini della formulazione del parere, la Commissione terrà conto dei requisiti e degli elementi di seguito indicati, accertati dall'amministrazione, oltre che dagli elementi desumibili dal *curriculum*, anche mediante un colloquio e preferibilmente nell'ambito di una valutazione comparativa.

4.1. Titolo di studio

Il componente deve essere in possesso di diploma di laurea specialistica o di laurea quadriennale conseguita nel previgente ordinamento degli studi.

E' valutabile il possesso di titoli riconosciuti equivalenti rilasciati in altri Paesi dell'Unione Europea.

4.2. Tipologia del percorso formativo

E' richiesta la laurea in scienze economiche e statistiche, giurisprudenza, scienze politiche, o ingegneria gestionale.

Per le lauree in discipline diverse è richiesto, altresì, un titolo di studio post-universitario in profili afferenti alle materie suddette, nonché ai settori dell'organizzazione e della gestione del personale delle pubbliche amministrazioni, del *management*, della pianificazione e controllo di gestione, o della misurazione e valutazione della *performance*.

Sono ammessi anche titoli di studio universitario e post-universitario in discipline attinenti alle specificità della singola amministrazione.

In alternativa al possesso di un titolo di studio post-universitario, è sufficiente il possesso dell'esperienza, prevista dal paragrafo 5, di almeno cinque anni.

4.3. Titoli valutabili

Sono valutabili i titoli di studio, nelle materie di cui al paragrafo 4.2, conseguiti successivamente al diploma di laurea e rilasciati da istituti universitari italiani o stranieri o da primarie istituzioni formative pubbliche.

Sarà necessario distinguere, ai fini della ponderazione del titolo, tra titoli conseguiti all'esito di un percorso formativo di durata comunque superiore a quella annuale (dottorato di ricerca, master di II livello, corsi di specializzazione) e altri titoli di specializzazione.

4.4. Studi o *stage* all'estero

E' valutabile, se afferente alle materie di cui al paragrafo 4.2, un congruo periodo post-universitario di studi o di *stage* all'estero.

5. Requisiti attinenti all'area delle esperienze professionali

I componenti devono essere in possesso di un'esperienza di almeno tre anni, in posizioni di responsabilità, anche presso aziende private, nel campo del *management*, della pianificazione e controllo di gestione, dell'organizzazione e della gestione del personale, della misurazione e valutazione della *performance* e dei risultati, ovvero nel campo giuridico - amministrativo, tenendo anche conto dei compiti che derivano dall'applicazione della l. n. 190/2012.

Ai fini del rinnovo o della nomina dell'OIV, assume rilievo l'esperienza già maturata nella stessa qualità, anche presso altra amministrazione, fermo restando quanto previsto dal punto 3.5, lett. i), in ordine alla rilevanza di una eventuale rimozione dall'incarico prima della scadenza.

6. Requisiti attinenti all'area delle capacità

I componenti devono possedere, anche in relazione alla natura e ai compiti dell'amministrazione, adeguate competenze e capacità manageriali e relazionali, dovendo promuovere i valori del miglioramento continuo della *performance* e della qualità del servizio, nonché della trasparenza e della integrità.

L'interessato deve essere chiamato ad illustrare, in una relazione di accompagnamento al *curriculum*, le esperienze che ritenga significative in relazione al ruolo da svolgere.

Qualora il candidato abbia già rivestito il ruolo di componente di OIV, anche presso altra amministrazione, deve darne indicazione nel *curriculum* e nella relazione di accompagnamento e illustrare l'attività precedentemente svolta nella qualità.

7. Requisito linguistico

Il componente deve avere una buona e comprovata conoscenza della lingua inglese.

Se di cittadinanza non italiana, deve altresì possedere una buona e comprovata conoscenza della lingua italiana.

Deroghe al requisito linguistico possono essere ammesse negli enti di piccole dimensioni.

8. Conoscenze informatiche

Il componente deve avere buone e comprovate conoscenze informatiche.

9. Esclusività del rapporto

Nessun componente può appartenere contemporaneamente a più Organismi indipendenti di valutazione o Nuclei di valutazione.

Il principio di esclusività può essere derogato nelle ipotesi in cui si tratti di incarichi in enti di piccole dimensioni che trattano problematiche affini e che operano nella stessa area geografica, anche in relazione alla valutazione complessiva degli impegni desumibili dal *curriculum*.

L'assenza o l'eventuale contemporanea presenza in altri Organismi indipendenti di valutazione o Nuclei di valutazione deve essere oggetto di dichiarazione sottoscritta dal candidato che deve essere trasmessa dall'amministrazione alla Commissione.

Si segnala l'opportunità di evitare che le amministrazioni procedano a nomine incrociate, nel senso che l'appartenente a una amministrazione sia nominato componente dell'OIV di un'altra amministrazione che ha come componente dell'OIV persona appartenente all'amministrazione del candidato.

10. Durata del mandato e eventuale revoca dell'incarico

Il mandato ha durata triennale, con decorrenza dalla data indicata nel provvedimento di nomina o, in mancanza, dalla presa di possesso.

A garanzia dell'indipendenza dell'Organismo, non può essere prevista l'automatica decadenza dei componenti dell'OIV in coincidenza con la scadenza dell'organo di indirizzo politico – amministrativo dell'amministrazione che li ha designati.

L'eventuale revoca dell'incarico prima della scadenza deve essere adeguatamente motivata e preceduta dal parere della Commissione.

11. Struttura tecnica permanente

L'amministrazione deve istituire una struttura tecnica permanente, quale necessario supporto dell'OIV.

Alla struttura tecnica, nel rispetto del principio di economicità e del costo opportunità delle risorse, devono essere destinate risorse umane e finanziarie adeguate allo svolgimento delle funzioni di supporto alle attività dell'OIV, nonché un adeguato sistema informativo, tenendo conto delle dimensioni e delle specificità organizzative dell'amministrazione e della esigenza di assicurare, soprattutto in caso di Organismo in forma monocratica, il carattere multidisciplinare delle professionalità.

12. Indicazione del compenso

In sede di formulazione della richiesta di parere ex art. 14, comma 3, d. lgs. n. 150/2009, l'amministrazione deve comunicare il compenso previsto per lo svolgimento dell'incarico.

La determinazione del compenso è rimessa all'autonoma decisione dell'amministrazione, nel rispetto del principio, desumibile dai principi fondamentali sottesi al d. lgs. n. 150/2009, secondo cui devono essere stabiliti importi adeguati alle dimensioni e alla complessità organizzativa dell'amministrazione stessa, salvaguardando, nel contempo, il profilo della economicità della gestione e del costo opportunità delle risorse, che assume particolare rilievo negli enti di piccole dimensioni.

13. Principio di economicità di gestione

Nel rispetto del principio di economicità di gestione, devono essere operate scelte congrue e coerenti con le specificità istituzionali, organizzative e dimensionali delle singole amministrazioni.

In questa prospettiva, deve essere preferita la costituzione di un Organismo in forma associata nelle ipotesi di enti di ridotte dimensioni di natura omogenea, o dislocati sulla stessa area territoriale, o che trattano problematiche affini.

Analogha esigenza si presenta nel caso di consorzi, associazioni e unioni di enti locali.

Deve essere, altresì, preferito il ricorso all'OIV costituito presso l'amministrazione centrale nelle ipotesi di enti da questa vigilati o di sue articolazioni funzionali o territoriali.

14. Adempimenti procedurali

14.1. Richiesta di parere alla Commissione

Ai fini dell'acquisizione del parere prescritto dall'articolo 14, comma 3, d. lgs. n. 150/2009, l'amministrazione è tenuta a trasmettere alla Commissione i *curricula* dei candidati, le rispettive dichiarazioni relative all'assenza di cause di incompatibilità di cui ai punti 3.4 e 3.5 e al rispetto del principio di esclusività di cui al punto 9, nonché una relazione motivata dalla quale risultino le ragioni della scelta con riferimento ai requisiti posti dalla presente deliberazione, gli esiti della

procedura comparativa eventualmente espletata e il compenso previsto per lo svolgimento dell'incarico.

La Commissione esprime il proprio parere entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta; il termine resta sospeso per la durata di un'eventuale istruttoria, da svolgere nel caso di carenze nella richiesta e nella relativa documentazione.

14.2. Trasparenza

Tutti gli atti del procedimento di nomina sono pubblici. In particolare, devono essere pubblicati sul sito istituzionale dell'amministrazione interessata gli atti di nomina dei componenti, i loro *curricula* ed i compensi, il parere della Commissione e la relativa richiesta con la documentazione allegata.

Sul sito della Commissione saranno pubblicati i nomi e i *curricula* dei componenti, la decorrenza del provvedimento di nomina, il compenso previsto e il parere ex art. 14, 3° comma, d. lgs. n. 150/2009.

La presente delibera sostituisce le delibere n. 4/2010, n. 107/2010, n. 21/2012, n. 23/2012, n. 27/2012 e n. 29/2012.

Roma, 27 febbraio 2013

Romilda Rizzo



ANAC

Autorità Nazionale Anticorruzione

ANAC

- [Accessibilità](#) |
- [FAQ](#) |
- [Comunica con l'Autorità](#) |
- [Mappa del sito](#) |
- [Dove Siamo](#) |
- [Privacy](#) |

- [Autorità](#)
- [Servizi](#)
- [Attività](#)
- [Comunicazione](#)
- [Amministrazione Trasparente](#)
- [Orientamenti](#)

[Home](#) · [FAQ](#) · [OIV](#)

FAQ in materia di Organismi Indipendenti di Valutazione

1 Costituzione degli organismi indipendenti di valutazione (OIV)

1.1 Può una gestione commissariale governativa, che ha perso la propria autonomia, istituire un OIV?

Il venir meno dell'autonomia delle gestioni commissariali governative (come quelle ferroviarie, ex art. 21 d.l. n. 98 del 2011) con l'attribuzione dei relativi compiti e funzioni all'amministrazione centrale (come il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) implica la competenza dell'OIV dell'amministrazione centrale a cui sono stati attribuiti compiti e funzioni, anche in riferimento ad attività precedentemente svolte dalle gestioni commissariali governative. Di conseguenza la gestione commissariale non deve procedere alla costituzione dell'OIV.

1.2 Qual è la disciplina applicabile in materia di OIV nelle Regioni, negli enti locali e nei rispettivi enti, nonché nelle amministrazioni del servizio sanitario nazionale?

Le Regioni, gli enti locali e i rispettivi enti, nonché le amministrazioni del servizio sanitario nazionale, stante il mancato rinvio dell'art. 16, co. 2, del d.lgs. n. 150 del 2009 all'art. 14 dello stesso decreto, hanno facoltà, e non l'obbligo, di costituire l'OIV, in quanto, nella loro autonomia, possono affidare ad altri organi i compiti previsti dai principi di cui alle disposizioni del d.lgs. n. 150 del 2009 indicate

nel citato art. 16. Qualora però procedano alla nomina dell'OIV, devono individuarne i componenti in conformità all'art. 14 e tenendo conto dei requisiti previsti dalla delibera n. 4 del 2010, come integrata dalle delibere n. 107 del 2010, n. 27 del 2012, n. 12 del 2013, e, per le nomine successive alla delibera n. 23 del 2012, chiedere il parere preventivo alla Commissione.

1.3 Nell'ambito del sistema scolastico si deve procedere alla costituzione di OIV?

La costituzione dell'OIV è esclusa nell'ambito del sistema scolastico ai sensi dell'art. 74, co. 4, del d.lgs. n. 150 del 2009.

1.4 Qual è la disciplina applicabile in materia di OIV nelle regioni il cui ordinamento ha recepito i principi del d.lgs. n. 150/2009?

Una regione, qualora abbia recepito nel proprio ordinamento i principi contenuti nel d.lgs. n. 150 del 2009, è tenuta ad attenersi alla disciplina adottata e, qualora per la costituzione dell'OIV tale normativa regionale preveda la richiesta di parere all'Autorità, la Regione è tenuta a rispettare detta previsione.

1.5 La delibera n. 12 del 2013 si applica solo in caso di nuove nomine o anche nel caso di rinnovo dei componenti dell'OIV?

La delibera n. 12 del 2013 si applica sia in caso di nuove nomine, che nel caso di rinnovo dei componenti dell'OIV.

1.6 Qual è l'organo competente a nominare l'OIV nei comuni?

Nei comuni l'organo competente a nominare l'OIV è il sindaco.

1.7 Le modifiche statutarie e regolamentari, che prevedono la sostituzione dell'OIV con il Nucleo di Valutazione, determinano la decadenza dell'OIV in carica?

Le modifiche statutarie e regolamentari adottate da un comune, che ha sostituito l'OIV con il Nucleo di Valutazione, non determinano la decadenza dell'OIV che resta in carica fino alla sua naturale scadenza.

1.8 L'art. 14, co. 3, del d.lgs. n. 150 del 2009 e la delibera n. 12 del 2013 trovano applicazione anche nei confronti delle camere di commercio?

L'ambito soggettivo di applicazione dell'art. 14, co. 3, del d.lgs. n. 150 del 2009 include tutte le amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, ivi comprese le camere di commercio.

1.9 In tema di nomina dei componenti dell'OIV, come si coordinano i requisiti previsti dalla normativa regionale di adeguamento ai principi del d.lgs. n. 150/2009 con quelli stabiliti dalla delibera n. 12 del 2013?

Qualora la legge regionale di adeguamento ai principi del d.lgs. n. 150/2009 non contenga un richiamo espresso al citato decreto e, in particolare, all'art. 14, comma 3, non si pone un problema di coordinamento tra i requisiti previsti dalla delibera n. 12/2013 con quelli fissati a livello regionale, fermo restando che, ove fosse richiesto ugualmente il parere, l'Autorità verificherebbe esclusivamente il rispetto dei requisiti di cui al citato art. 14.

1.10 È possibile prorogare la durata dell'OIV?

L'OIV è nominato per un periodo di 3 anni e può essere rinnovato una sola volta per il medesimo periodo. Alla scadenza, l'OIV può continuare ad operare in regime di prorogatio, per non più di

quarantacinque giorni, adottando solo gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti indifferibili ed urgenti. Le amministrazioni, pertanto, devono avviare tempestivamente le procedure per la costituzione del nuovo organo. La durata e l'eventuale rinnovo sono comunque svincolati dalla scadenza dell'organo di indirizzo politico-amministrativo.

1.11 Quando un comune può definirsi un “ente di piccole dimensioni”?

Con esclusivo riferimento ai comuni, può definirsi “ente di piccole dimensioni”, ai fini della deroga al principio di esclusività di cui al punto 9 della delibera n. 12 del 2013, un comune con popolazione non superiore ai 15.000 abitanti o una forma associativa tra i comuni avente la medesima popolazione.

1.12 In merito all'espressione “cessare dalle funzioni precedentemente svolte” (punto 3.4 della delibera 12/2013), si tratta delle funzioni di valutatore di prima istanza esercitate da parte di un direttore di unità operativa ovvero proprio della direzione della stessa unità organizzativa? Inoltre, nel primo caso, ad assumere le funzioni di valutatore di prima istanza deve essere il dirigente sovraordinato al dimissionario?

In merito all'espressione “cessare dalle funzioni precedentemente svolte” (punto 3.4 della delibera 12/2013), si tratta delle funzioni di valutatore di prima istanza esercitate da parte di un direttore di unità operativa ovvero proprio della direzione della stessa unità organizzativa? Inoltre, nel primo caso, ad assumere le funzioni di valutatore di prima istanza deve essere il dirigente sovraordinato al dimissionario?

1.13 A seguito delle dimissioni di due componenti, l'OIV deve intendersi decaduto o viceversa deve avviarsi la procedura di nomina dei componenti cessati dall'incarico, sino alla scadenza prevista per il precedente OIV? Si può procedere, conseguentemente, alla costituzione di un OIV con soli componenti esterni?

Le dimissioni di due componenti non comportano la decadenza dell'intero Organismo indipendente di valutazione (OIV). L'amministrazione, pertanto, dovrà formulare all'Autorità una richiesta di parere proponendo due componenti in sostituzione di quelli cessati dall'incarico. La scelta di costituire un OIV con soli componenti esterni è da ritenersi ammissibile soltanto se adeguatamente motivata.

2 Composizione degli organismi indipendenti di valutazione (OIV)

2.1 Il direttore delle risorse umane in un ministero può far parte dell'OIV?

Il direttore delle risorse umane in un ministero può far parte dell'OIV.

2.2 Quando può essere derogato il principio di esclusività del rapporto di cui al punto 9 della delibera n. 12/2013?

Il principio di esclusività del rapporto di cui al punto 9 della delibera n. 12/2013 può essere derogato nelle ipotesi in cui si tratti di incarichi in enti di piccole dimensioni che trattano problematiche affini e che operano nella stessa area geografica, anche in relazione alla valutazione complessiva degli impegni desumibili dal curriculum.

2.3 Associazioni, società e, in generale, soggetti diversi dalle persone fisiche possono essere nominati componenti dell'OIV?

Le associazioni, le società e, in generale, i soggetti diversi dalle persone fisiche non possono essere nominati componenti dell'OIV ai sensi della delibera n. 29/2012. Parimenti non è consentito scindere il rapporto di prestazione professionale attribuendo ad altro soggetto il rapporto economico.

2.4 Un magistrato con qualifica di consigliere giurisdizionale regionale può far parte di un OIV?

- L'esercizio delle funzioni giurisdizionali o di avvocato dello Stato presso gli uffici giudiziari della regione integra un'ipotesi di incompatibilità con l'incarico di componente dell'OIV presso un ente della stessa regione, ai sensi del punto 3.5 lett. f) della delibera n.12/2013.

2.5 La selezione dei candidati a componenti dell'OIV deve avvenire con procedure comparative?

Per la scelta dei componenti dell'OIV non è obbligatorio, ancorché auspicabile, lo svolgimento di procedure comparative, ai sensi dell'art. 7, co. 6 quater, d.lgs. n. 165 del 2001.

2.6 Può il membro dell'OIV del Ministero dell'interno partecipare a una commissione per l'assunzione di personale delle forze dell'ordine?

Il componente o presidente dell'OIV del Ministero dell'interno può partecipare a una commissione di concorso per l'assunzione di commissari di polizia di Stato, non riscontrandosi incompatibilità ai sensi della normativa vigente.

2.7 Il superamento del limite di età comporta decadenza automatica da membro dell'OIV?

Il superamento del limite di età da parte del componente dell'OIV in carica non comporta la decadenza automatica dello stesso che può continuare a esercitare le proprie funzioni fino al termine del triennio.

2.8 Quali sono i criteri per individuare l'attività professionale non episodicamente svolta in favore o contro l'amministrazione?

Ai fini dell'individuazione dell'attività professionale non episodicamente svolta in favore o contro l'amministrazione occorre distinguere tra le attività professionali che non determinano un coinvolgimento nell'organizzazione, amministrazione e gestione dell'ente e quelle di consulenza alla p.a. che, invece, interferiscono nell'organizzazione dell'attività dell'amministrazione medesima. Quanto al carattere non episodico rileva la continuità dell'incarico.

2.9 La scheda "standard" sostituisce le dichiarazioni di cui al punto 14.1 della delibera n. 12 del 2013?

La scheda "standard" è da considerarsi in aggiunta e non sostitutiva delle dichiarazioni previste dal punto 14.1 della delibera n. 12 del 2013.

2.10 L'incarico di componente dell'OIV può essere considerato alla stregua di una nomina fiduciaria?

L'incarico di componente dell'OIV non può essere considerato alla stregua di una nomina fiduciaria, anche alla luce di quanto previsto dal punto 10 della delibera n. 12 del 2013 a garanzia dell'indipendenza; peraltro, l'eventuale revoca dell'incarico prima della scadenza deve essere adeguatamente motivata e preceduta dal parere della Autorità.

2.11 L'art. 9 della delibera n. 12/2013, che prevede che nessun componente può appartenere contemporaneamente a più organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione, "comporta causa di incompatibilità e di decadenza" di un componente dell'OIV di un'amministrazione nel 2011, che in data 30 maggio 2012 è stato nominato anche componente del nucleo di valutazione di altra amministrazione?

Per i componenti in carica, deve essere fatto riferimento alla disciplina vigente al momento della nomina. A tale proposito, si rileva che la formulazione del principio di esclusività quale divieto di appartenere contemporaneamente a più organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione è stata introdotta con delibera n. 27/2012, confermata dalla delibera n. 12/2013, che ha modificato la

- precedente delibera n. 4/2010, ai sensi della quale il divieto era limitato all'appartenenza a più organismi di valutazione e non anche a nuclei di valutazione. Per tale ragione, atteso che si tratta di nomine avvenute anteriormente all'adozione del principio di esclusività nei termini suddetti, esso non trova applicazione al caso di specie.

3 Oggetto della valutazione da parte dell'A.N.AC. (già C.i.V.I.T.)

3.1 Quali sono le competenze dell'Autorità in materia di composizione dei nuclei di valutazione?

Non rientra nell'ambito di competenza dell'Autorità la valutazione dei requisiti in possesso dei componenti dei nuclei di valutazione.

4 Funzioni degli organismi indipendenti di valutazione (OIV)

4.1 Qual è il ruolo dell'OIV nella definizione degli indicatori di efficienza e di efficacia (l. n. 94/1997)?

L'OIV può effettuare una attività di supporto nei confronti dei centri di responsabilità amministrativa nella scelta degli indicatori di efficienza e di efficacia (l. n. 94/1997) più appropriati, la cui individuazione è però affidata all'amministrazione.

© Autorità Nazionale Anticorruzione - Tutti i diritti riservati

via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma - c.f. 97584460584

Contact Center: 800896936

 [RSS](#)